



**Milano 23/01/2019**

**Al Direttore Generale**

**Dott.ssa Ramponi Ida**

**Al Direttore Amministrativo**

**Dott. Ricci Marco**

**Al Direttore sanitario**

**Dott. Bollina Roberto**

**Al Dirigente SITRA**

**Dott.ssa Zoppini Laura**

**e p.c.**

**Allo studio Legale**

**Avv. Toscano Nicola**

**ASST Rhodense**

**Oggetto: *Attribuzione arbitraria delle ferie al personale Infermieristico ed OSS nel reparto di Ortopedia e Traumatologia – P.O. Salvini***

La scrivente Segreteria Territoriale FIALS Milano, a seguito delle segnalazioni pervenute, intende evidenziare le seguenti irregolarità, ovvero:

nel reparto di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Salvini di Garbagnate Milanese è stato appurato come, nella turnazione mensile di Gennaio 2019, siano state assegnate le ferie, arbitrariamente, in quanto d'ufficio e nelle giornate di Sabato e Domenica, al personale Infermieristico ed OSS che non ha formulato alcuna richiesta e che, secondo la normativa vigente, presenta un profilo orario settimanale di 5 giorni su 7 in cui il Sabato, la Domenica ed i festivi non sono da considerare come giornate di ferie.



In particolare, la FIALS, rammenta che il corrente CCNL Comparto Sanità 2016-2018 sottoscritto il 21 Maggio 2018 all'art. 29 Riposo settimanale comma 1 recita: ***Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tal numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.***

In merito a quanto sopra descritto, si evince, chiaramente, che il Sabato e la Domenica, nel caso di un profilo orario settimanale articolato 5 giorni su 7, **NON** sono considerati giorni di ferie, mentre, nel caso di un profilo orario settimanale articolato 6 giorni su 7 il Sabato viene considerato ferie mentre la Domenica **NO**.

Inoltre, la FIALS tiene a rammentare, necessariamente, anche l'art. 33 Ferie e recupero festività soppresse che al comma 2 cita: ***In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato NON lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi*** ed al comma 3 cita: ***Per i dipendenti che invece hanno un'articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.***

Da ciò, viene palesato che nel computo dei giorni di ferie, come da orientamento applicativo dell'ARAN, si tiene conto comunque dei giorni lavorativi, (almeno cinque) dato che solo rispetto ad essi può esplicitarsi il diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa. A tal riguardo, **più esplicitamente, nel computo dei giorni di ferie, NON può essere inserito il giorno del riposo settimanale, comunque e sempre spettante al lavoratore che operi in turni di lavoro comprensivi anche della domenica; nel computo dei giorni di ferie non si tiene conto neppure del sesto giorno, feriale ma non lavorativo (Sabato), derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, dove in questo caso il numero dei giorni di ferie deve essere ridotto da 32 a 28.**

Per quanto concerne, altresì, l'assegnazione impropria e d'ufficio delle giornate di ferie durante il corso dell'anno, esercitata dalla Coordinatrice Infermieristica dell'U.O. sopra richiamata, l'O.S. FIALS sottolinea che il D.Lgs. n. 213 del 19 Luglio 2004 che modifica ed integra quanto disposto dal D.Lgs. n. 66 del 2003, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro e di ferie, prevede che al dipendente, nel corso



dell'anno di riferimento del congedo ordinario, devono essere garantite due settimane consecutive di ferie in caso di richiesta del medesimo dipendente e le restanti giornate feriali devono essere fruiti nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. In particolare, nella gerarchia delle fonti del diritto non dobbiamo dimenticare che il contratto è sottoposto agli atti aventi forza di legge perché questi non hanno forza di legge fra le parti ma erga omnes e nella fattispecie la normativa europea è chiara, vigente ed assolutamente vincolante, tanto che anche la stessa Corte di Giustizia si è più volte espressa negativamente su altre questioni simili rammentando che i paesi membri NON hanno il potere legislativo di modificare le norme europee. In definitiva, le ferie NON possono essere assegnate d'ufficio e contro la volontà del dipendente se non sono decorsi i 18 mesi successivi rispetto all'anno di maturazione e soprattutto, ad eccezione dei casi in cui il dipendente, reiteratamente, rifiuti di godere di determinati periodi di ferie, nel tenere sempre conto delle esigenze di servizio le ferie devono essere concordate fra le parti ed il lavoratore deve poter formulare richiesta, acquisendo il dovuto e legittimo riscontro favorevole o contrario alla fruizione.

*La FIALS, per i seguenti motivi, chiede il massimo impegno da parte dell'Amministrazione per attuare, immediatamente, interventi volti a dirimere questa anomala situazione, al fine di non procrastinare azioni che stanno violando la presente normativa nazionale ed europea sopra descritta.*

*La FIALS, riterrà responsabile l'Amministrazione delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di quanto sopra richiesto ed in assenza di un pronto riscontro concreto saranno intraprese azioni più incisive di natura legale non escludendo di segnalare questi eventi presso gli organi di stampa e politica locali.*

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 3 e segg. Della Legge 241/90 si chiede rapido riscontro e di conoscere, altresì, il nominativo del responsabile del procedimento.

Si coglie l'occasione per augurare buon lavoro e porgere i più Distinti Saluti.

***Dott. Nobile Mauro***  
***Funzionario Territoriale FIALS***  
***ASST Rhodense***